

Statuto dell'associazione di volontariato L'ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova

DENOMINAZIONE

1) E' costituita nel rispetto del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia l'Associazione di Volontariato denominata "L'Associazione ViviAutismo Onlus" in conformità al dettato della Legge 266/91 e in attuazione della L. R. 40/93 del Veneto.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

SEDE

2) L'Associazione ha sede nel comune di Padova.

DURATA

3) L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO

4) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito sociale.

La finalità di solidarietà sociale si concretizza nel recare beneficio a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, con una specifica attività di assistenza e supporto ai soggetti affetti da Autismo verso i quali l'Associazione si propone di:

- a) formare e supportare le famiglie dei soggetti autistici ad affrontare la quotidianità favorendo l'inserimento scolastico, lavorativo e in età adulta facilitare l'autonomia in assenza della famiglia di origine,
- b) favorire la sperimentazione di tecniche terapeutiche innovative,
- c) favorire la creazione di un centro specializzato multidisciplinare (C.S.M.A.),
- d) favorire l'inserimento scolastico, lavorativo dei soggetti autistici, con lo scopo di ottenere la maggiore autonomia rispetto alla famiglia di origine,
- e) creare condivisione tra famiglie ed operatori del settore,
- f) coinvolgimento delle strutture professionali esistenti con particolare riferimento alla organizzazione "Nostra Famiglia",
- g) favorire la collaborazione con altre realtà associative affini esistenti nel territorio di riferimento,
- h) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sanitarie preposte.

5) L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI - CRITERI D'AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

6) Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Tutti gli associati sono volontari e hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dall'Assemblea dei soci con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida

per l'anno successivo.

I soci possono essere associati anche ad altre associazioni.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

7) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

8) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, che può portare le sue controdeduzioni.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota associativa annuale.

PATRIMONIO

9) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi da società finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, che vanno inserite in apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse in base alla normativa vigente in materia

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori se nominato.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Possono essere previsti dei rimborsi spese per le spese effettivamente autorizzate, documentate e sostenute nello svolgimento del proprio ruolo su presentazione di pezze giustificative.

ASSEMBLEA

11) L'Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione e la determinazione delle linee generali programmatiche dell'attività;
- il Rendiconto economico-finanziario dell'Associazione;
- la definizione dell'importo della quota associativa annuale;

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- alla approvazione di eventuali Regolamenti Interni;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno e su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea può nominare un Comitato Scientifico su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente o di un socio ordinario.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

12) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante affissione alla bacheca della sede almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, oppure con l'invio di apposita comunicazione scritta o con altri mezzi anche elettronici ai soci, ma con la attestazione di ricevimento dell'avviso da parte dei medesimi.

13) Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori se previsto, conferendo ad esso delega scritta.

E' ammessa una delega per socio alle Assemblee ordinarie mentre non è ammessa delega alle Assemblee straordinarie.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

14) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette (sempre comunque in numero dispari) membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti incluso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. In caso di dimissioni di un consigliere, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.

15) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

All'uopo si precisa che dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione.

In caso di urgenza, il Presidente può provvedere su materie del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati, predispose il Rendiconto economico-finanziario nonché la relazione sull'andamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali delle Assemblee, un libro verbali del Consiglio Direttivo ed un libro degli associati delegando eventualmente tali compiti ad uno dei suoi membri.

PRESIDENTE

17) Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

18) Il Presidente attua le delibere e le decisioni del Consiglio Direttivo.

ESERCIZI SOCIALI E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

19) I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

20) L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

21) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

PERSONALE RETRIBUITO

22) L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

23) Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

COLLEGIO DEI REVISORI

24) Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

Tale organo verrà nominato nei casi previsti dalla Legge vigente.

Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo.

NORME APPLICABILI

25) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.